



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 1-2007
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

3



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Diritti fondamentali dell'uomo e libertà religiosa alle soglie del terzo millennio

FAUSTINO DE GREGORIO

*“Studiare religioni differenti non è detto che significhi tradire la propria fede, ma anzi questa può essere ampliata vedendo come altri hanno ricercato il vero e sono stati arricchiti da questa loro ricerca”*¹. Ho pensato di iniziare questo breve saggio sui diritti fondamentali dell'uomo e libertà religiosa, partendo dalla riflessione profonda di Parrinder, a proposito della comparazione tra le diverse religioni, perché il lettore possa serenamente riflettere sulla circostanza che la “*conoscenza*” porta alla “*comprensione*” che a sua volta considera la “*tolleranza*” intesa come sentimento verso chi ha opinioni diverse: che è quello che noi oggi definiamo “*pluralismo religioso*”².

Gli ultimi tempi sono stati caratterizzati da un crescente benessere comunemente definito *società di consumi*, da indurre mass media e sociologi³ a pronosticare che saremmo andati incontro ad una *società secolare* che non avrebbe in alcun modo avuto riguardo dei valori religiosi⁴.

Facciamo, allora, un passo indietro e cominciamo proprio dalla definizione di religione, intesa come il “*complesso di verità, di doveri, di riti ordinati ad onorare una divinità; abituale inclinazione dell'uomo verso la divinità, mediante l'accettazione del complesso dogmatico, morale, ritualistico ordinato al riconoscimento dell'eccellenza e del dominio supremo della divinità*”⁵. Dalla seconda metà del secolo XVII diventa possibile concepire la religione come un sistema ben distinto dalla politica, dal diritto, dalla economia, dalla scienza e dalla educazione, sino a che Montesquieu sente la necessità di ulteriormente

¹ GEOFFREY PARRINDER, (a cura di), *Word Religions – From Ancient History to the Present*, Facts on Line, London, 1984.

² In questa accezione mai lavoro è più che pertinente come quello, recente, di SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, pp. 5-199.

³ GIULIANA PROIETTI, *Bisogno di spiritualità* in www.psicolinea.it.

⁴ GIUSEPPE CASALE, *Nuova religiosità e nuova evangelizzazione*, Casale Monferrato, Tiemme, 1993, p. 93.

⁵ GAETANO TREZZA, *Le religioni e la religione*, Verona – Padova, Drucker e Tedeschi, 1884, pp. 6 e 7.

specificare, distinguendo tra una religione “vera” da una religione “utile” con ciò intendendo a seconda della congruenza o meno di credenze e culti in relazione al carattere specifico della cultura propria di un popolo. Merita riportare il passo di Trezza: “A che ti logori nello studio delle religioni, mi disse più volte? A che ti ficchi in que’ labirinti impervii della fede? Lasciala stare com’è, custodita dalla tradizione dei secoli. Le Religioni non fa d’uopo interrogarle: fossero pure demenze del sentimento, costituiscono una necessità sociale e nessuno può disfarsene. La scienza non le cancella dall’uomo: l’assurdo è più forte della verità ed ei regnerà sempre sulle moltitudini inette a comprenderla... Voi lascereste (sic) alle Religioni l’impunità, sottraendole all’esame scientifico; ma non v’accorgete che con ciò sottraete alla storia il suo dominio più vasto, e rinunciate a que’ problemi che costituiscono una delle parti più profonde dello spirito umano? Che sapreste voi della storia togliendone lo studio delle Religioni? ... Non toccateci le Religioni!!!”⁶ Questa considerazione critica ha dato il la, o meglio, l’avvio ad un studio comparativo delle religioni diverse, ovviamente, tra loro, e per questo esaminate anche sotto il profilo propriamente culturale, con la conseguenza che si è iniziato ad incamerare un enorme materiale di conoscenze che, già verso la fine del secolo XIX, è stato incluso nel quadro di una vera e propria “scienza della religione”.⁷ Non può lasciare indifferenti, lo ribadiamo, in un mondo caratterizzato dalle libertà, dal consumismo, da un certo benessere, un ritorno forte alla fede, al mistico inteso come modalità più vicina all’ortodossia tout court⁸. Insomma, tracciare una storia delle religioni vorrebbe dire occuparsi dell’origine e della diffusione del *Cristianesimo*, della storia e delle tradizioni proprie dell’*Islam*, della religione del popolo di Israele, l’*Ebraismo*, delle religioni dell’estremo Oriente il *Buddismo*, della spiritualità e tradizione propria dell’*Induismo* e, come dicevamo all’inizio di queste poche righe, non è questo il contesto nel quale poterci dilungare sulle peculiarità proprie delle diverse religioni appunto, quanto piuttosto evidenziare aspetti attinenti ai diritti fondamentali nella loro accezione più ampia⁹. E partendo proprio da quest’ultima osservazione, annotiamo che mai come

⁶ Ibidem, p. 8.

⁷ GLOBET D’ALVIELLA, *Introduction a l’histoire generale des religions*, Edicomunicom, Barcellona, 1886, il quale, sintetizzandone molto il pensiero e scusandomi con il lettore, al Congresso di Storia delle Religioni svolto ad Oxford nel 1908, ebbe l’ardire di proporre la distinzione della ierognosi, o semplicemente storia delle religioni, in tre branche: a) l’oggetto della storia delle religioni propriamente detta **ierografia** è il fenomeno religioso considerato nel suo mutare, divenire, svolgersi; b) l’oggetto della scienza delle religioni propriamente dette **ierologia** è lo stesso fenomeno religioso considerato nei suoi elementi, nelle sue leggi generali e costanti; c) **ierosofia** è lo studio della filosofia della religione.

⁸ MASSIMO INTROVIGNE, *La questione della nuova religiosità*, (appendice Cristianità), Piacenza, 1993.

⁹ JAVIER HERVADA, *Tres estudios sobre el uso del termino laico*, Universidad de Navarra, Pamplona, 1973.

in questi ultimi tempi nella Chiesa si è amplificato l'interesse per l'uomo non più inteso solo come fedele, bensì membro del *Consortium*¹⁰, inteso come al centro della società civile¹¹. Non senza ragione si rileva il carattere originario della questione della libertà religiosa per l'avvenire della convivenza sociale e del pluralismo politico nella società globalizzata¹²; i fenomeni di intolleranza, di rifiuto delle differenze, di xenofobia, di etnocentrismo esclusivo, di nazionalismo, quando non di vero e proprio odio etnico e razziale, invece di essersi esauriti dopo l'allucinante lezione della Shoah, si allargano a macchia d'olio cibandosi, a torto o a ragione di succhi religiosi degenerati¹³. Ricorda Zizola che "... la modernità non ha esorcizzato i propri demoni, l'uomo continua a dare lezioni dall'inferno. E la tragica evidenza è che una inadeguatezza sembra disgelarsi nella capacità, o nella interpretazione invalsa in Occidente della ragione strumentale moderna a governare questi processi, se non riaffondando nella legittimazione della forza, nella violenza economica e militare o nella marcusiana tolleranza repressiva"¹⁴.

¹⁰ CARLO CARDIA, *Genesi dei diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2005, p. V. "Si è diffusa una sorta di religione dei diritti umani, alla quale tutti tributano omaggio e che sembra divenuta uno strumento privilegiato di affinamento della politica, del diritto, della cultura. In molti casi si ritiene che il rispetto dei diritti della persona costituisca il parametro di giudizio e di valutazione dei diversi regimi politici, addirittura il criterio di legittimazione per interventi di tipo militare che un residuo pudore semantico impedisce di chiamare guerre. Si sta radiccando l'idea, nel senso comune, che un mondo che realizzi il pieno rispetto dei diritti umani sarà un mondo pacificato, e pacificatore, capace di sanare i conflitti sociali più acuti".

¹¹ MARIO RICCA, *Le religioni*, Roma – Bari, Laterza, 2004, p. 18. "...Il problema più grave è rappresentato da una duplice circostanza. Da un lato i cosiddetti diritti umani o le libertà fondamentali, a causa della vaghezza semantica dei rispettivi enunciati, appaiono spesso suscettibili di una utilizzazione volta a legittimare il riconoscimento di tutela per istituti o interessi culturalmente assai distanti da quelli propri dell'esperienza giuridica codificata negli ordinamenti occidentali. Al tempo stesso, però, la collocazione di quegli enunciati all'interno delle carte costituzionali dei diversi ordinamenti ha fatto sì che le libertà, come i diritti fondamentali, si tramutassero da limiti in assi di legittimazione dell'attività legislativa e in ultimo in veri e propri parametri teleologici, cioè in fini di essa".

¹² MARIO TEDESCHI, *Studi di diritto ecclesiastico, Le comunità religiose nell'Unione Europea*, II Ed., Jovene, Napoli, 2004, pp. 1-8, spec. pp. 1 e 7: "I principi di libertà e di democrazia e i riferimenti ai diritti dell'uomo, là dove si rinvenivano, non sono tanto espressione del diritto comunitario, successivo all'avvento della CEE, quanto di quello che fa capo ai singoli Stati. Pur avendo un comune retroterra culturale e comuni interessi, gli Stati europei hanno una storia religiosa diversa e ciò può costituire motivo di serio conflitto, anche per la differente presenza delle minoranze religiose nei vari Stati e per quanto scaturisce da un'immigrazione poco uniforme, che ad esempio traccia una mappa del panorama religioso con maggiori concentrazioni islamiche in Germania o in Francia e, in genere, un pluralismo religioso più atomizzato negli altri Paesi". E ancora: "Posto che tali diritti sono garantiti da tutte le Costituzioni ed hanno una radice comune chiaramente illuminista, è possibile che la nuova Costituzione europea che si sta preparando possa prescindere dalla tradizione religiosa del vecchio mondo – che non è solo quella giudaico – cristiana – senza che si faccia alcun riferimento, oltre che ai diritti naturali e ai principi di libertà e di democrazia, agli aspetti meramente religiosi e alla religione come valore positivo?".

¹³ GIANCARLO ZIZOLA, *Per un nuovo patto laico*, Aracne, Roma, 1999, pp. XII-XVII.

¹⁴ *Ibidem*, p. XIII.

Penso che allora, un grande passo avanti per capire le problematiche e i reali confini dei diritti fondamentali, sia stato quell'evento epocale, non solo per la Chiesa cattolica¹⁵, che noi conosciamo essere il Concilio Vaticano II¹⁶.

Centro nevralgico delle discussioni poste dal Concilio Vaticano II è la persona umana¹⁷, punto di intersezione tra realtà spirituale e temporale; la dignità dell'uomo viene esaltata e i diritti ad esso riferiti considerati inalienabili¹⁸, in rapporto alla libertà, quella libertà uguale per tutti perché tutti gli uomini sono creati ad immagine e somiglianza di Dio¹⁹.

Sul Concilio Vaticano II, come si può immaginare, sono stati versati fiumi d'inchiostro, e perciò vorrei cercare di analizzare solo alcuni aspetti che han-

¹⁵ PIERO BELLINI, *Principi di diritto ecclesiastico*, Cetim, Bresso, 1987, p. 6: "Dal punto di vista della Chiesa, la Costituzione pastorale «*Gaudium et spes*», formulata dal Concilio Vaticano II e promulgata dal Pontefice nel dicembre del 1965, lascia intravedere, benché con cauto dosaggio delle parole, una certa disponibilità ecclesiastica a riconsiderare la materia dei privilegi e dei diritti temporali acquisiti nel passato. E, pur in questo caso, non mancano nell'ambito della cattolicità, anzi vi vengono acquistando crescente consistenza, gruppi di fedeli che premono sulle Gerarchie romane, perché si decidano a tradurre nelle cose i programmi indicati nel Concilio, rinunciando finalmente alle residue prerogative «in temporalibus»".

¹⁶ PIERO BELLINI, *Chiesa e realtà politiche. Questioni disputate circa i modi di presenza della Chiesa nella società contemporanea*, II ed. ampliata, Firenze, tipografia "Gino Capponi", 1980 ove alle pp. 191 e 192 il Maestro scrive: "È di rigore – quando s'ha che fare con un argomento come il nostro, che tocca uno dei grandi temi del concilio: "quidi Ecclesia de nomine sentit" – richiamarsi al passo della Costituzione pastorale, in cui si riconosce che "l'uomo d'oggi procede sulla strada d'un più pieno sviluppo della sua personalità e d'una progressiva scoperta e affermazione dei propri diritti". Ed è di rigore richiamarsi alla stessa proposizione d'apertura della *Declaratio de libertate religiosa*, in cui si attesta che "nell'età contemporanea gli esseri umani divengono sempre più consapevoli della propria dignità di persone". Continua il Maestro "Consta – la Chiesa del Concilio – questo crescente anelito degli uomini del nostro tempo a realizzare una propria appagante dimensione umana: a conquistarsela giorno dopo giorno. Del che i testi sinodali si compiacciono: quasi che in questa aspirazione si debba ravvisare uno di quei signa temporum, in cui s'esprime l'incidenza nella storia dei provvidi degni disegni dello spirito. Di qui l'esaltazione conciliare dei "diritti fondamentali dell'uomo" – diritti universali ed inviolabili – onde si realizza la esimia nobiltà della persona superiore a tutte le cose. Di qui l'appello insistentissimo della somma esigenza del di presidio e promozione di certi valori primari umani: non vulnerabili se non col sacrificio di quella stessa nobiltà. In breve, la Chiesa del Concilio mostra di volersi aprire a una serena comprensione della autonomia dell'uomo qual è intesa oggi nella circostante realtà politica e ideologica delle comunità civili: specie, nell'ambiente di quelle Nazioni occidentali, che hanno maturato un'esperienza democratica di segno liberale".

¹⁷ LORENZO SPINELLI, *Alcune riflessioni in tema di diritti umani nelle relazioni tra Stato e Chiesa*, in Biffi F., *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa: atti del V colloquio giuridico 8-10 marzo 1984*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1985.

¹⁸ Molto interessante, come del resto tutti i lavori di Sergio Ferlito, studioso serio e rigoroso, lo studio dal titolo *Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale*, Napoli, 2003, nel quale analizza in lungo e in largo i condizionamenti, ma non solo, che scaturiscono da un credo.

¹⁹ GIUSEPPE ALBERIGO, (diretta da), *Storia del Concilio Vaticano II*, 5 Voll., Peeters/Il Mulino, Leuven – Bologna, 1995-2001.

no riguardato direttamente i diritti fondamentali. Si potrebbe obiettare che tutto il Concilio Vaticano II si è occupato ed è per la maggior parte incentrato sui diritti fondamentali: non nego questo punto, dico solo che vorrei, se mi riesce, provare a ragionare ed analizzare questi diritti tenendo conto, ma non solo, anche di chi ha assunto posizioni di dubbio²⁰. Il presupposto del ragionamento di Piero Bellini, (è tra quelli che appunto hanno avanzato qualche dubbio), professore delle materie canonistiche ed ecclesiasticistiche, tra i più dotti e fine giurista del nostro tempo (mi scuso con il lettore ma faccio mia l'affermazione di Pietro Rescigno)²¹ con riferimento ai diritti fondamentali dell'uomo nell'ordinamento giuridico della Chiesa, parte dalla considerazione che ognuno ha il diritto di autodeterminarsi in fatto di religione così come prevede l'art. 2 della Costituzione italiana; e che non c'è alcun dubbio sulla circostanza che lo Stato annovera tra i propri compiti quello di assicurare a tutti la libera espressione religiosa, da dove, secondo il Maestro nasce la possibilità di un intervento autoritativo dei pubblici poteri a protezione di ogni singolo uomo non solo dalle prevaricazioni di soggetti privati ma anche dagli eccessi degli stessi gruppi religiosi. Ora, continua Bellini, tutto è condizionato all'assenso del soggetto il quale, entrando a far parte di una confessione religiosa, accondiscende a una riduzione della propria personale autonomia anche se conserva la piena facoltà di tornare ad esercitare i propri diritti indisponibili (*diritti giuridicamente irrinunciabili*), con la conseguenza di poter opporre in ogni tempo il suo recesso dalla confessione di appartenenza. Viene richiamata l'attenzione sulla presenza di un limite oggettivo alla propensione dell'una o dell'altra Comunità religiosa organizzata, di aprirsi verso il mondo in quanto, se tali confessioni si atteggiano a strumento d'elevazione personale, non possono corrispondere a tale programma di promozione umana nella loro responsabile autodeterminazione gli stessi soggetti interessati secondo l'immagine relativa alle formazioni sociali che il richiamato articolo 2 della costituzione ci offre²².

²⁰ PIERO BELLINI, *Diritti inviolabili dell'uomo e formazioni sociali religiose*, in Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack, vol. I, Giuffrè, Milano, 1976, p. 215 e ss.

²¹ PIETRO RESCIGNO, *Sulla due lealtà: introduzione minima*, in *Genealogie ed etiche degli ordini sociali*, a cura di Andrea Bixio, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 13-18.

²² È unica, anche se per la verità queste cose il Professore le va scrivendo da 40 anni, la citazione del lungo periodo appena riportato in PIERO BELLINI, *Diritti inviolabili dell'uomo e formazioni sociali religiose (contributo all'interpretazione dell'articolo 2 della Costituzione)*, in Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack, vol. I, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 215-247. A proposito dell'articolo 2 della Costituzione in relazione ai diritti fondamentali, interessante e ben articolato il saggio di LILLO PASQUALE, *Diritti fondamentali e principi costituzionali*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol II, Cedam, Padova, 2000, pp. 1113-1147, spec. pp. 1122-1123.

È stato sostenuto che – mentre tra gli ordinamenti civili si è venuto affermando con il tempo il primato dei diritti, inteso come diritto soggettivo – viceversa negli ordinamenti di carattere confessionale resta fermo, né potrebbe essere altrimenti, il primato del dovere²³. La evoluzione di segno liberale e laico²⁴ che ha contraddistinto la recente storia pubblicistica europea²⁵, ha fatto sì che il legislatore dello Stato restringesse al minimo indispensabile la componente impositiva della legge giuridica cogente²⁶. Infatti, il legislatore civile interviene a comandare o vietare un numero ridotto di comportamenti

²³ PIERO BELLINI, *Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell'ordinamento generale della Chiesa cristiana cattolica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pp. 5-625, ed ivi cit. pp. 560-561: “La «finalizzazione dell'ordine giuridico all'ordine morale» resta – oggi – «sconnotazione funzionale tipizzante» del solo «ordinamento generale della Chiesa cristiana cattolica»: l'unico, nel quadro della esperienza occidentale, che sia rimasto ancorato (nella sostanza normativa che gli è propria, e nelle teorizzazioni dei suoi interpreti) ai moduli – in varia misura interagenti – della «immedesimazione dell'etica del diritto». E questo (va soggiunto) in relazione a un «ordine morale positivamente definito», e «autenticamente dichiarato». Del che, di questa sanzione “ratificatrice” e “stabilizzatrice” dell'ordine giuridico, forte dei suoi bravi meccanismi autoritari, può – forse – compiacersi una Istituzione religiosa che (come la sancta ecclesia Christi) ripone lo stesso titolo fondante della propria presenza in mezzo agli uomini nel suo esser eletta, per Volontà non discutibile di Dio, a depositaria e interprete di un intangibile thesaurus veritatis che sta alla sua devozione e sta al suo zelo di custodire e tramandare intatto. Può scorgere – la Chiesa – in quel patronato estrinseco un potente fattore di sostegno e promozione dei suoi interessi e dei suoi compiti. Però, negli anni in cui viviamo, va pure detto come un indifferente apprezzamento possa ben maturare – entro di sé – chi dello spirito dei tempi sia partecipe: il quale non ignori quanta “viscosità inibente” si racchiuda – in fine – nella funzione pedagogica d'un tempo, qual affidata appunto a un «trattamento disciplinare continuato», debitamente sostenuto da una «scalibrata azione costrittiva». Si può vedere – in tale «subrogatio ab extra» - uno strumento di presidio o oltranza di un intoccabile (sin invadente) corpus constitutum di «valori tramandati»: siccome «consacrati dalla indiscussa sacertà del tempo». Si può vederla realizzata – detta irriducibile tutela – «in chiave autoritaria»: quindi «essenzialmente acritica»”.

²⁴ MARIO TEDESCHI, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Dir. Eccl.*, Giuffrè, Milano, I, 1993, p. 548 ss.

²⁵ MARCO VENTURA, *La laicità dell'unione europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, Torino, 2001.

²⁶ PIERO BELLINI, *Del primato del dovere cit.*, p. 561: “... con la preoccupante prospettiva che, in chiave piattamente conformistica, possa restarne capovolto quello che – “in termini umanistici” –, siccome siamo portati oggi ad intendere i nostri temi esistenziali, si impone quale «rapporto dinamico corretto fra il pensare e l'agire»: quasi che non debba essere la «azione» a «seguire al pensiero», e a realizzarlo, facendosi consapevole strumento della iniziativa ferma e vigile della persona umana; ma che – tutto all'inverso – possa e debba essere la semplice «abitudine», il modo consueto cui agli uomini è dato di condursi, a diventare quasi meccanico veicolo di infusione e di rafforzamento delle idee: degli stessi sentimenti, di “doverosità” che guidano le scelte di vita più impegnanti. E – questa – una evenienza a cui non possono guardare se non con inquietudine coloro che credono, con spirito francamente prometeico, alla funzione antagonistica dell'uomo: di un uomo che si realizza nel cimento di ogni giorno: che trae titolo di merito dal superamento delle prove (innumerevoli) in cui lo trascina l'esperienza. Costoro hanno ragione di temere che chi non ha la forza di «agire come pensa» finisce fatalmente col «pensare come agisce»: come «è fatto agire». Non altrettanto avrà a allarmarsene chi abbia della umana persona una visione meno ardimentosa: amando iscriverla in un sistema rassicurante di certezze: di somme verità immutabili, che non sta all'uomo di discutere se invece di accettare e di osservare con animo ossequente”.

personali: limitandosi a quelli che giudica di particolare positività o di particolare negatività sociale. Ne segue un ampliamento estremamente largo della sopra citata liceità: ciò ricomprende in modo particolare le scelte individuali che si riferiscono alle supreme ragioni del nostro essere²⁷.

Lo stesso non si può dire degli ordinamenti religiosi i quali, a differenza degli ordinamenti degli Stati laici che si pongono appunto “*equidistanti*” o “*equivicini*” a tutte le posizioni ideologico/culturali, si presentano di necessità indirizzati ciascuno alla realizzazione di determinati valori trascendenti (assolutamente indisponibili dagli uomini), rispetto ai quali tutte le altre opzioni culturali, etiche, ideologiche, si pongono come intrinsecamente erronee²⁸.

In questo particolare contesto ideale e normativo, non si può pertanto privilegiare il momento del diritto ma piuttosto il momento del dovere²⁹. Si può sì parlare, allora, di “*diritti fondamentali*” dei credenti, ma intendendo con ciò particolarmente riferirsi al diritto dei credenti di disporre degli strumenti che si rivelano indisponibili all’esercizio del dovere³⁰. Dunque, le grandi con-

²⁷ Questo discorso, se il lettore ha voglia di approfondirlo in modo rigoroso e puntuale, è trattato amplissimamente in PIERO BELLINI, *La coscienza del Principe. Prospettazione ideologica e realtà politica delle interposizioni prelatizie nel Governo della cosa pubblica*, 2 voll., Giappichelli, Torino, 2000, pp. 1-1196, spec. vol. 2, pp. 991-997

²⁸ Personalmente, potrebbe sembrare un giudizio di parte ma non lo è per niente, non mi meraviglia affatto che queste teoriche attualissime e dibattutissime non solo tra gli addetti ai lavori, erano già trattate ed ampiamente argomentate nel 1972 da PIERO BELLINI, *Nuove prospettive di politica ecclesiale nelle materie temporali cit.*, ed ivi a pag. 65: “... Ma l'intero sistema entrava in crisi se si passava a valutarlo, come non poteva evitarsi che accadesse, nel quadro della nuova erompente concezione (che doveva celebrare i suoi trionfi proprio nel secolo di più accentuato declino della Chiesa tridentina) del diritto naturale razionale, essenzialmente immanentistico, dissociato da ogni fondamento trascendente e da ogni ordinazione finale oltremondana: il quale, soppiantando a grado a grado, nella realtà sociale normativa, l'operatività dell'antico diritto naturale di profanazione divina, doveva finire con lo scalzare alla radice, un po' alla volta, quegli istituti politici e sociali che traevano alimento proprio dal ricco humus della concezione geocentrica dell'ordine giuridico-sacrale. E si comprende agevolmente come, a causa di codesta complessa evoluzione, sulla quale non possiamo soffermarci, si desse che gran parte delle conclusioni della dommatica ecclesiastica, relative ai rapporti Chiesa-Stato, restassero private (ancorché tenacemente ribadite dalla più autorevole pubblicistica cattolica) d'una efficace base normativa, fosse etica o giuridica. Al segno che – sottrattisi i civili Pontentati all'osservanza della regola morale, e in genere a preoccupazioni condizionanti di rilievo trascendente, e venutosi in concreto a ribadire il rapporto dio prevalenza fra esigenze politiche ed esigenze sacrali, e a svuotare il diritto naturale dalle originali componenti teologiche – s'impone alla Gerarchia di Roma la necessità di trovare come radicare le proprie secolari prerogative “in temporalibus” su di un'altra piattaforma normativa, debitamente vincolante per lo Stato: la quale non poteva essere fornita, nella nuova situazione, se non dal diritto positivo umano”.

²⁹ MARIO TEDESCHI, (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996 ed ivi gli interessantissimi interventi e contributi sul tema specifico della laicità.

³⁰ PIERO BELLINI, *Libertà e dogma. Autonomia della persona e verità di fede*, Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 7-183, spec. pp. 117-155 (che riproduce il lavoro *Libertà dell'uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei*, in *Teoria e prassi delle libertà di religione*, Il Mulino, Bologna, 1975, pp. 105-209, al quale di

fessioni storiche, e fra esse in modo particolare la Chiesa apostolica cattolica romana, non accettano né possono accettare, per decretazione divina, che l'uomo possa essere quello che vuole essere; le grandi confessioni storiche pretendono di agire sugli uomini non per aiutarli a realizzare quella che essi ritengono essere la loro identità, ma per farli diventare quello che debbono essere al metro di un patrimonio indisponibile di valori trascendenti rivelati ed avallati dall'autorità di un Dio che non si manifesta alla intelligenza degli uomini per essere compreso ed alla loro volontà per essere ubbidito³¹.

Né – da parte loro – le confessioni storiche possono essere quello che gli uomini vorrebbero che fossero, ma esse sono e debbono restare quello che sono per decretazione celeste, proprio per questa loro caratteristica essenziale, esigono che gli uomini (anziché affermare in assoluto la propria autonomia) divengono un che di rispondente all'archetipo *dell'homo imago Dei*³².

Riportando il discorso sull'esclusivo binario del Concilio Vaticano II, i diritti umani si è soliti considerarli partendo, o avendo a memoria, la Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* e, per la libertà religiosa, la dichiarazione *Dignitatis Humanae*, la quale, oltre alla dignità umana, enuncia il diritto ad un'educazione alla libertà personale ed alla conseguente responsabilità³³. E, riprendendo un discorso di qualche tempo fa (mi scuso ma per abitudine non uso citarmi) a proposito proprio del tema trattato in queste pagine, riflette-

seguito preferisco riferirmi per le citazioni); GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazioni*, 2a ed., Giappichelli, Torino, 2003, pp. 1-118, spec. pp. 79-86; NICOLA COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Cacucci, Bari, 2000, pp. 11-234, spec. pp. 13-54; FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea*, in FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO – C. MIRABELLI – F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, 1997, p. 178 ss.

³¹ PIERO Bellini, *Libertà dell'uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei*, in *Teoria e prassi delle libertà di Religione*, Il Mulino, Bologna, 1975, pp. 105 – 209, spec. p. 115: "... S'appalesa allora vano contentarsi d'una definizione puramente formale della libertà (quale facoltà di operare le proprie scelte personali nei limiti della legge positiva): ma occorre passare a precisare con ogni impegno quali sono i valori di fondo (individuali e collettivi) che detta legge positiva deve rispettare perché si possa considerare giusto titolo una legge conforme a libertà. Valori di libertà non rimessi all'esclusivo apprezzamento d'ogni singolo individuo, giusta schemi relativistici assoluti, si invece sussulti dalla legge – che è norma sociale di condotta – nella dimensione loro impressa dalla coscienza civile dominante nell'ambito comunitario storico in cui di volta in volta si pone la decisione".

³² Ringrazio sinceramente il prof. Piero Bellini per il tempo che gli ho sottratto in quel di Pescocostanzo, amena località adagiata sui monti dell'Abruzzo, nell'estate del 2006, ove è scaturita questa chiacchierata che mi ha permesso di focalizzare ed elaborare concetti ai quali il Maestro ha dedicato una intera vita.

³³ ACHILLE SILVESTRINI, *I diritti dell'uomo nell'insegnamento degli ultimi pontefici*, in F. BIFFI, *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa: atti del V colloquio giuridico (8-10 marzo 1984)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1985, p. 143 ss.

vo (ed è una riflessione che oggi ripropongo in questo contesto con alcune variazioni e modifiche) sulla circostanza che il Concilio Vaticano II ha inteso considerare la Chiesa nei suoi rapporti con l'esterno³⁴, in particolare proprio con quella cristianità non cattolica di cui si parla nei decreti sull'ecumenismo e, rispettivamente sulle Chiese cattoliche orientali³⁵; mentre dei nessi con la concezione pluralistica del mondo moderno si parla e viene trattata specificatamente, come dicevamo un attimo fa, nella Dichiarazione sulla libertà religiosa³⁶. Durante i lavori del Concilio, svoltosi in quattro sessioni, c'è stato un acceso dibattito tra una minoranza, impersonata dalla Curia romana e dai Vescovi dei Paesi cristiani – che ribadivano il carattere monarchico della Chiesa e la sua stabilità, accanto alla necessità di adattamento ed apertura al dialogo ecumenico – ed una maggioranza eterogenea più sensibile ai problemi del mondo³⁷. Questo continuo dialogo con la minoranza, che a volte impedì quello indubbiamente più produttivo con il mondo, oltre alla innegabile preoccupazione di addivenire a soluzioni accettabili per le due opposte tendenze, ha generato non poche incomprensioni se non proprio ambiguità, sia proprio nei testi da elaborare che in una corretta procedura di applicazione al punto da impedire, in alcuni casi, la promulgazione dei documenti non perfezionati³⁸.

La novità è che per la prima volta nel corso dei lavori del Concilio furono ammessi dei collaboratori in qualità di esperti a seconda dei problemi da trattare, in qualità di consiglieri personali dei Vescovi, la qual cosa, indubbiamente, favorì una più partecipe percezione con il mondo esterno³⁹.

Non ripeto quanto già scritto e riscritto sul tema preferendo a questo punto concludere partendo dalla considerazione che il diritto alla libertà religiosa investe i rapporti intersoggettivi e mette nelle condizioni l'individuo di professare liberamente la propria religione, sia in forma pubblica che in forma privata⁴⁰, con la conseguenza che in nessun modo gli esseri umani, in

³⁴ GAETANO LO CASTRO, *I laici e l'ordine temporale*, in *Dir. Ecl.*, I, Giuffrè, Milano, 1986, p. 466 ss.

³⁵ VITTORIO PARLATO, *Le Chiese d'Oriente tra storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2003, spec. pp. 45-51.

³⁶ MARIO TEDESCHI, *Secolarizzazione e libertà religiosa*, in *Dir. Ecl.*, I, Giuffrè, Milano, 1986, p. 44 ss.

³⁷ OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il Governo della Chiesa universale e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, Peschiera Borromeo, 2002.

³⁸ ROBERT AUBERT, *Il Concilio Vaticano II*, in *Nuova storia della Chiesa*, vol. V / II, Piemme, Casale Monferrato, 1969, p. 305 ss.

³⁹ GIOVANNI CAPRILE (a cura di), *Il Concilio Vaticano II. Cronache del Concilio Vaticano II*, Edizioni "La civiltà cattolica" voll. I-VI, Roma, 1966-1968.

⁴⁰ ANTONIO FUCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Esi, Napoli, 2005; PAOLO DI MARZIO, *Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa*, Esi, Napoli, 2000; PASQUALE COLELLA, *La libertà religiosa nell'ordinamento canonico*, 3a ed., Jovene, Napoli, 1999.

virtù della libertà religiosa, si possono ritenere emancipati dall'autorità di Dio (cosiddetto timore dell'indifferentismo religioso)⁴¹. Viene quindi spiegata la natura delle comunità religiose dicendo che traggono origine dalla insopprimibile esigenza che hanno gli uomini di professare comunitariamente la propria esistenza religiosa; viene escluso il diritto al proselitismo e, cioè, l'utilizzo a scopo esclusivamente "acquisitivo di nuovi fedeli" di mezzi disonesti, come per esempio un esasperato indottrinamento da rasentare il reato di plagio, manipolazioni psicologiche e così via⁴². C'è da registrare, ad onor del vero, che il testo conciliare mira a mantenere le Comunità religiose diverse dalla cattolica, nel loro stato di fatto; infatti, il fine della società viene sostituito al bene comune del primo schema che si era ipotizzato durante le sessioni di lavoro, intendendosi appunto con il primo, l'insieme delle condizioni sociali che permettono all'individuo la propria *autodeterminazione*, o, se si preferisce, *realizzazione*, oltre alla possibilità di rispettare i diritti inviolabili conferiti indistintamente ad ogni persona umana da Dio⁴³. Positivamente, l'autorità

⁴¹ PIERO BELLINI, *Libertà dell'uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei*, cit., p. 117: "... S'impone allora l'esigenza di individuare (e di elevare a categoria dommatica a sé stante) quelle, fra le tante attività coperte dalle norme di presidio, che, anziché essere soltanto indifferenti o non contrarie ai canoni ideali che debbono ispirare il programma di maturazione personale di ciascuno nel più generale contesto comunitario, s'informino realmente in modo positivo a quei medesimi canoni ideali: le quali unicamente possono aspirare a giusto titolo ad erigersi – nell'area di ciascun sistema preso a oggetto di disamina – a espressioni di vera libertà, di contro alla colluvie delle restanti attività più semplicemente garantite o meramente lecite. Ne emerge un'accezione più elevata (non solo teoreticamente più appagante, ma anche più adeguata alla funzione pratica dell'idea di libertà): un'accezione che s'incentra nella facoltà di ognuno di fare quelle cose che la legge, interprete del grado di elevazione civile raggiunto da ciascuna società, giudica positivamente rispondenti e conformi alle esigenze d'un programma di effettiva emancipazione personale".

⁴² Ibidem, p. 200, nota 32: "Non è concepibile che, nelle loro componenti etico-religiose, gli ordinamenti delle Chiese si possano appagare – alla pari dei sistemi giuridici statuali o affini agli statuali – di esigere dai sudditi un ossequio anche soltanto formale e estrinseco ai valori fideistici: quand'essi in tanto soddisfano al loro scopo e alla loro stessa ragion d'essere in quanto s'impegnino a ottenere (e ottengano di fatto) un'adesione dei soggetti a quei valori che sia intima e reale. Chè il principio della 'non attingibilità delle coscienze' – che esprime appieno il suo valore negli ordinamenti giuridici statuali o affini agli statuali – non può ovviamente essere invocato nei sistemi religiosi: i quali vengono proprio ad operare essenzialmente in quella sfera della moralità che segna il confine invalicabile dell'azione dello Stato; e quindi – lungi dal volersi limitare a garantire l'attuazione e il mantenimento di un certo assetto comunitario – intendono proprio di raggiungere i precordi delle coscienze individuali".

⁴³ PASQUALE COLELLA, *La libertà religiosa nell'ordinamento canonico. (A trentotto anni dalla Dichiarazione conciliare "Dignitatis Humanae"*, in *Studi in onore di Anna Ravà a cura di Carlo Cardia, Giappichelli*, Torino, 2003, pp. 249-264, spec. p. 250 ove scrive: "Affermare solennemente che la libertà religiosa è un diritto soggettivo garantito da ogni ordinamento giuridico a ciascun soggetto di diritto consistente nel diritto di scegliere liberamente e senza costrizioni le proprie credenze in materia di religione (diritto che viene inserito nelle costituzioni degli Stati e nelle dichiarazioni degli organismi internazionali) significa far assurgere la libertà religiosa a 'diritto soggettivo, individuale, collettivo ed istituzionale proprio di ciascuna formazione sociale ed in specie delle confessioni religiose, esteso a tutta l'umanità ed a tutte

civile è tenuta a favorire il formarsi di queste condizioni sociali; negativamente, a lasciare libero l'individuo da ogni coercizione⁴⁴. Infine, viene ribadito il concetto secondo cui il rapporto fra se stessi e Dio è regolato dalla legge divina: concetto che verrà ulteriormente elaborato e riaffermato anche negli schemi di lavoro presentati successivamente⁴⁵.

Andiamo a concludere. L'esigenza della Chiesa e degli esseri umani tutti, salvaguardata anche dall'autorità civile, è quella che non siano frapposti ostacoli, come ha giustamente osservato il mio amico Zizola (ne do conto in nota in queste pagine), alla insopprimibile ricerca della verità radicata in ogni individuo, e dalla conseguente libera adesione ad essa: unico limite, ancora una volta, quello dell'ordine pubblico che costituisce indubbiamente la parte fondamentale del bene comune (cosiddetto *ordine morale obiettivo*)⁴⁶.

le confessioni religiose senza distinzioni e non più quale ipotesi contingente ed eccezionale, ma quale vera tesi generale di principio; in tal modo la Chiesa Cattolica oggi ritiene che per l'annuncio e la predicazione del Vangelo è sufficiente ed è necessario solo la libertà, proprio perché tale suo compito è 'un dono insostituibile, il Cristo, che non identificarsi e risolversi in alcun valore mondano, in nessuna mutevole ideologia', annuncio che si fonda sulla libera adesione di ciascuno e che non abbisogna di mezzi umani, di compromessi e men che mai di condizionamenti dei soggetti".

⁴⁴ Mi permetto di segnalare al lettore il bell'articolo di PAOLO RIDOLA, *I diritti fondamentali nelle democrazie pluralistiche: eredità del novecento*, in *Ritorno al Diritto*, I, Franco Angeli, Roma, 2006, pp. 60-81, nel quale lo studioso affronta i problemi dei diritti fondamentali "statali".

⁴⁵ Sintetizzo molto il pensiero di Giancarlo Zizola in un recente intervento svolto ad Assisi nel 2005, riportando alcuni passaggi che meritano di essere pensati. "... Il Concilio è stata una tappa decisiva anche ... per l'affermazione dei diritti fondamentali. Esso si era svolto nella cultura cattolica occidentale, ma esse ora non domina più la società. La storia mostra che i Concili hanno agito, se non lentamente, almeno lungamente e per molto tempo, con fasi di ricezione difficili, ma anche con rifiuti. Il caso del Vaticano II è particolare: esso è stato seguito da un mutamento della società, il Sessantotto, senza presententi nella storia, non almeno con pari radicalità, rapidità, universalità. Questa svolta antropologica ha spiazzato il linguaggio e le categorie filosofiche nelle quali si era espresso il Concilio. Bisogna chiedersi dunque se esse possa ancora 'parlare' alla Chiesa o se abbia bisogno di un nuovo scavo in profondità. In alcuni campi il processo di rinnovamento, lanciato allora, è andato oltre i risultati del Concilio: per esempio, sul dialogo con gli Ebrei, sulla libertà religiosa, sulla pace, sul dialogo inter-religioso: È nello spirito migliore del Concilio lo sviluppo impresso da Giovanni Paolo II alla coscienza autocritica della Chiesa coi mea culpa durante il Giubileo. Ma questo non è bastato a sconfinare la vecchia tentazione della Chiesa di chiudersi nella pretesa di una propria autosufficienza, di gareggiare con il secolo, profittando della crisi della ragione moderna, di rendersi di nuovo potente in mezzo al mondo. Anche su altri fronti, si deve riconoscere che potenti gruppi sono riusciti a tenere in scacco la speranza di una Chiesa di comunione, con un governo collegiale, un Sinodo deliberativo, un laicato protagonista, la riforma del papato, una maggiore fiducia e decentramento delle Chiese locali, uno sforzo coerente di uscire dalla mono-acculturazione occidentale della fede per incontrare le culture asiatiche e africane".

⁴⁶ Sul concetto in generale di libertà religiosa la bibliografia è infinita e perciò riporto solo qualche titolo di Autori scusandomi con tutti gli altri: FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Torino, 1901 (pubblicato nel 1967 con introduzione di CARLO ARTURO JEMOLO per l'editore Feltrinelli e nel successivo 1991 con postfazione di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO; PIO Fedele, *La libertà religiosa come principio giuridico*, in AA.VV., *Scritti di sociologia e politica in onore di L. Sturzo*, vol. II, Il Mulino, Bologna,

Possiamo affermare che il Concilio Vaticano II, riconoscendosi in una società pluralistica come quella del nostro tempo, riconosce e ribadisce il diritto irrinunciabile alla coesistenza di diversi (ed aggiungo, anche contrastanti) atteggiamenti religiosi, ponendo come criterio fondamentale il diritto assoluto della religione cattolica e come criterio immediato pratico la *pace pubblica*. La Chiesa cattolica, pur continuando a rimanere l'unica depositaria della religione *vera e rivelata*, lascia spazio alle altre comunità religiose, pur se, a giudizio di chi scrive, non rinunciando espressamente a quelle innegabili situazioni di privilegio, così condividendo quello che molto chiaramente ha portato Mario Tedeschi, a qualificare questa specifica posizione della Chiesa cattolica nella nostra realtà come “*confessionismo strisciante*”⁴⁷, rimandando

1953, p. 163 ss.; GAETANO CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa*, Giuffrè, Milano, 1957; ANNA RAVÀ, *Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1959; AA.VV., *Libertà religiosa e trasformazioni della società*, Giuffrè, Milano, 1966; SALVATORE BERLINGÒ, *Alcune riflessioni sulla libertà religiosa: suoi lineamenti giuridici in Italia*; Reggio Calabria, 1967; CARLO ARTURO JEMOLO, *I problemi pratici della libertà*, 2ª ed. Giuffrè, Milano, 1972; GIOVANNI BARBERINI, *Riflessioni in tema di libertà religiosa, di libertà di coscienza e di relazioni fra stato e chiesa*, in AA.VV. *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, vol. 2, Milano, 1973, p. 1095 ss.; PIERO BELLINI, *Nuova problematica della libertà religiosa individuale nella società pluralistica*, in AA.VV., *Individui, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico. Parte generale*. Giappichelli, Torino, 1976, pp. 1095-1151; Id., *Pluralità di scelte sul fatto religioso e oggetto del diritto di libertà religiosa*, in AA.VV., *Studi in onore di Attilio Moroni*, vol. I, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Macerata, 1982, pp. 25-44; Id., *Delimitazione del principio 'libertà' nella Chiesa*, in *Ephemerides iuris canonici*, I, Roma, 1974, pp. 116-133; PAOLO BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1957; MARIO TEDESCHI, *Per uno studio del diritto di libertà religiosa*, in *Coscienza e libertà*, Edizioni ADV, Impruneta, 1990, p. 29 ss.; G. PALOMBELLA, *L'autorità dei diritti*, Laterza, Roma - Bari, 2002, pp. 3-194; LUIGI FERRAJOLI, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di Ermanno Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 5-369; GEORGE PEYROT, *La libertà di coscienza e di culto di fronte alla Costituzione italiana. I documenti programmati dei cattolici*, in AA.VV., *Studi urbinati*, 1985-1988, p. 107 ss.; CESARE MIRABELLI, *L'appartenenza confessionale*, Cedam, Padova, 1975, pp. 9-377; FERNANDO SAVATER, *Il coraggio di scegliere. Riflessioni sulla libertà*, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 9-160; FRANCESCO ONIDA, *Appunti per una riflessione in tema di attuazione del grado costituzionale in materia religiosa. (A proposito di libertà e di uguaglianza)*, in *Dir. Ecl.*, I, Milano, 1990, pp. 423-434; GIULIO GIRARDI, *Credenti e non credenti per un mondo nuovo*, Cittadella, Firenze, 1969; ALFONSO DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1989.

⁴⁷ MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 3a ed. Giappichelli, Torino, 2004, spec. pp. 69-115, ed ivi alle pp. 114 e 115: “... Il modo in cui il diritto di libertà religiosa è andato attuandosi nel nostro ordinamento ha destato nella dottrina alcune perplessità. Non tanto per quel che riguarda aspetti teorici, come la configurazione negativa o positiva della libertà religiosa, il fascio unico o plurimo delle libertà, o la considerazione quale diritto pubblico subiettivo o mero diritto subiettivo. Ciò che ora ci si chiede è se tale diritto sia stato realmente attuato, di fronte al diffuso dissenso religioso, e come qualificare quest'ultimo. Scarso il contributo proveniente dalle confessioni e la tutela internazionale di fronte a una società sempre più pluralista anche sul piano religioso”. E continua “...A un diverso panorama internazionale è corrisposto un mutamento dell'oggetto della libertà religiosa. Di fronte a questa realtà le posizioni dottrinali che hanno nell'illuminismo le loro radici teoriche, risultano inadeguate e appaiono sempre più evidenti i limiti teorici di configurazioni aristocratiche, individualiste, pratiche, relativista e negative”. E conclude: “Sul piano giuridico troppo esiguo è il legame con la libertà di pensiero, con il ‘favor libertatis’ o con i diritti collettivi. Le stesse posizioni del Ruffini vengono poste in discussio-

il pensiero sulla necessità di una rimeditazione a tutto tondo dei diritti fondamentali dell'uomo e della libertà religiosa alle soglie del terzo millennio.

ne, in particolare quelle sulla libertà relativa. Si lega la libertà religiosa al principio di doverosità e alla legge morale, se ne sottolinea la dimensione privata, quella individuale, individuando un fascio di facoltà riconosciute al soggetto e derivanti dalla Costituzione. Nell'evidenziare il portato delle dichiarazioni conciliari sulla libertà religiosa, la dottrina cattolica dimostra ancora di confondere la libertà religiosa con quella ecclesiastica, cioè il maggior ambito di libertà che la Chiesa richiede allo Stato. Nonostante la Dignitatis Humanae e la Gaudium et Spes, aprano un dialogo anche inter religioso, questo non si è verificato e le dichiarazioni sono rimaste in pratica inattuale".